Oggetto	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME	
Stazione appaltante	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale	
	Via Tamburù, 10	41027 Pievepelago (MO)
	Cod. Fisc. 94164020367	Part. IVA 03435780360
	protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it	0536 72134
Fornitore aggiudicatario	PC Line di Ponsi Giovanni Francesco & C. snc	
	Via Giardini Sud 184 - 40126 Pavullo N/F	
	Cod. Fisc.	Part. IVA 01796680369
	amministrazione@pclinenet.com	
CIG		
CUP		
Riferimento normativo	Reg. UE 2016/679	

In riferimento alla normativa richiamata in epigrafe in materia di protezione dei dati, di seguito vengono indicate le prescrizioni minime a cui il Fornitore aggiudicatario deve attenersi per la procedura in predicato.

Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Via Tamburù, 10 - 41027 Pievepelago (MO)
C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360
Tel. 0536 72134
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it
www.parchiemiliacentrale.it

l'espressa autorizzazione dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Ente Parchi Emilia Centrale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del contratto, solo previa autorizzazione dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Ente Parchi Emilia Centrale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto in oggetto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Parchi Emilia Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente Parchi Emilia Centrale attinente le procedure adottate dal Forniture in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Ente Parchi Emilia Centrale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Ente Parchi Emilia Centrale.

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

2. In virtù di tale trattamento, il Fornitore si impegna a rispettare le ulteriori e specifiche indicazioni regolamentari di seguito allegate in merito a oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Ente Parchi Emilia Centrale quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento - per il trattamento dei dati derivanti dal contratto in oggetto - il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto in predicato conformemente a quanto previsto dalle ulteriori e specifiche indicazioni regolamentari di cui al precedente comma 2.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al precedente comma 2, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ISTRUZIONI, INDICAZIONI REGOLAMENTARI E ACCORDO TRA LE PARTI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Premesse

1.1. Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito "Ente") e il Fornitore designato Responsabile del trattamento (di seguito "Fornitore") di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1.2. Il presente Accordo integrativo del contratto si compone delle clausole di seguito rappresentate e del Glossario.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1. Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

1. tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della fornitura, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
2. non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente documento;
3. non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è stata aggiudicata la fornitura dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
4. prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente medesimo si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

1. procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
2. procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
3. procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;
4. procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3. Il Fornitore deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richiesti dallo stesso, per consentire di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4. Il Fornitore, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Ente, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5. Il Fornitore assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1. Il Fornitore deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2. Il Fornitore deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3. Il Fornitore deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, *privacy by design* e *privacy by default*

4.1. Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2. Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3. In linea con i principi di *privacy by default*, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4. Il Fornitore dà esecuzione al contratto in aderenza alle *policy* di *privacy by design* e *by default* adottate dall'Ente Parchi Emilia Centrale in conformità alle disposizioni di cui al Reg. UE 201/679.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti. Designazione

5.1. Il Fornitore garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2. Il Fornitore garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3. Il Fornitore, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

6.1. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Fornitore è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo integrativo del contratto medesimo.

6.2. Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni sub-responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo integrativo del contratto tra le Parti.

6.3. In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un sub-responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dell'area economica europea

7.1. L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1. Il Fornitore, a richiesta dell'Ente titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1. Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2. L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1. Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi sub-responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

a) richiesta o comunicazione promanate dal Garante per la protezione dei dati personali o da Forze dell'Ordine;

b) istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1. Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach,* oltre a:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;

d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2. Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1. Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo integrativo del contratto.

12.2. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo integrativo del contratto, il Fornitore:

1. avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

2. non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
3. non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
4. fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

Garante per la protezione dei dati personali
È l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia.

Dati personali
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Regolamento o **GDPR**
Si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (*General Data Protection Regulation*) direttamente applicabile dal 25/05/2018.

Normativa Applicabile
Si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

Audit
Valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto, e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno.

Appendice Security
Consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo.

Reclamo
Si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento.

Titolare del Trattamento
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Trattamento
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Responsabile del trattamento
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Pseudonimizzazione
Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Appendice "Security"

L'Ente ha censito, alla data del 30/12/2017, le proprie misure minime per la sicurezza ICT in conformità alle disposizioni stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.
Tali misure sono descritte all'indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict